

**GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Processo amministrativo - Principio di sinteticità degli atti processuali - Limiti dimensionali - Deroga - Eccezionalità.**

**C.g.a., decreto 3 novembre 2021, n. 196**

*“[...] le deroghe ai limiti dimensionali devono ritenersi del tutto eccezionali, da autorizzarsi o in materie di particolare complessità o in presenza di casi singoli di assoluta peculiarità [...]”.*

VISTO l'art. 13-ter all. II c.p.a.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016; Premesso che la libera scelta della parte della propria strategia processuale, laddove si esplica nella opzione di proporre appello a ridosso dell'ultimo giorno utile del termine lungo semestrale incrementato dei 31 giorni del periodo feriale, viene esercitata dalla parte a proprio rischio e pericolo quando vengono, a ridosso del termine ultimo, presentate, come nella specie, istanze al giudice, il cui esito negativo potrebbe rendere più difficoltosa la redazione dell'atto processuale; tale scelta in alcun modo può condizionare la decisione del giudice sull'istanza.

Ritenuto che:

- il citato d.P.C.M. apprestò limiti dimensionali ordinari che garantiscono in modo più che ragionevole e ampio il pieno esplicarsi degli argomenti difensivi anche in cause complesse, attraverso un congruo bilanciamento tra diritto di difesa e economia processuale; essendo l'economia processuale un valore più elevato perché strumento per assicurare l'effettività del diritto di difesa alla moltitudine delle parti (e dunque il diritto di difesa in senso solidaristico e non meramente individualistico ed egoistico), attraverso una equa distribuzione delle scarse risorse processuali;
- pertanto le deroghe ai limiti dimensionali devono ritenersi del tutto eccezionali, da autorizzarsi o in materie di particolare complessità o in presenza di casi singoli di assoluta peculiarità;
- il caso di specie afferente alla materia edilizia non presenta peculiarità e complessità tale da giustificare la deroga ai limiti dimensionali; - non giova a tal fine l'argomento che la sentenza gravata sia formalmente lunga 52 pagine, atteso che le prime 29 pagine della medesima sono occupate dalla sintesi degli argomenti delle parti, mentre la motivazione inizia a pag. 30 e termina a pag. 51, sicché la motivazione da sottoporre a critica è estesa 21 pagine effettive; - non giova neppure l'argomento che la sentenza ha esaminato due atti di ricorso e un atto di motivi aggiunti, in quanto: -
- il ricorso introduttivo n. 41/2020 consta in totale (compresa epigrafe e fatto, di circa 29 pagine); -

- il ricorso introduttivo n. 807/2020 è costituito quasi integralmente dalla ricopiatura dei motivi dell'altro ricorso;
- la piena libertà del difensore di scelta della strategia difensiva incontra un limite non solo formale, ma sostanziale, nel dovere di sinteticità, che rende auspicabile la non reiterazione in appello di censure di primo grado (v. p. es. 1° e 2° motivo del ricorso n. 41/2020 e 3° motivo aggiunto) sulle quali il giudice di primo grado si è attenuto ad una più che consolidata, addirittura granitica, giurisprudenza del giudice di appello.

P.Q.M.

respinge l'istanza. Così deciso in Palermo il giorno 2 novembre 2021.

Il Presidente Rosanna De Nictolis